

## TORNATA DEL 27 APRILE 1870.

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario** — *Sunto di petizione — Omaggi — Congedi — Giuramento del Senatore Cabella — Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Istanza del Ministro delle Finanze — Dichiarazione dei Senatori Pernati e Cambray-Digny — Considerazioni del Senatore Pallieri in risposta agli oppositori dell'emendamento Vacca — Dichiarazioni e risposte del Guardasigilli e dei Senatori Tecchio, De Gori e Vacca — Parole del Senatore Pallieri per un fatto personale — Mozione d'ordine del Senatore Cambray-Digny approvata — Obbiezioni ed emendamento all'art. 34 del Senatore Pernati — Relazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Approvazione dei due articoli del progetto — Istanza del Ministro delle Finanze — Squittinio segreto.*

La seduta è aperta a ore 3.

Non è presente alcun Ministro, e più tardi intervengono i Ministri di Finanze, di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore **Segretario Ginori-Lisci** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4316. Carmine Miraglia di Napoli, fa istanza perchè dal Senato venga sollecitamente discusso il progetto di legge per il condono del biennio agli impiegati civili.

N. 4317. Domenico Scolari di Venezia, si rivolge al Senato onde ottenere l'autorizzazione di addivenire a trattative coi creditori sequestratarii della sua pensione.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma).

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Professore Gaetano Riolo, d'un suo scritto per titolo: *Notizie dei restauratori delle pitture amosaico della R. Cappella Palatina.*

Il signor Gaetano Scappini, Giudice presso il tribunale di Bergamo, di due sue Appendici ai suoi opuscoli *sull'Esercito e sulla Pubblica Istruzione.*

Il Deputato Luigi Pianciani, d'un suo scritto relativo ai *Provvedimenti finanziari proposti dal Ministro delle Finanze.*

Il Senatore Miniscalchi-Erizzo, a nome della Direzione del R. Collegio Asiatico di Napoli, della *Storia della Fondazione della Congregazione e del Collegio dei Cinesi.*

La Presidenza della Società d'incoraggiamento della provincia di Padova, di vari volumi delle sue dotte pubblicazioni, del Giornale *Il Raccoglitore degli Atti per la distribuzione dei premi, e dello Statuto della Società medesima.*

La Commissione Imperiale Francese dell'Esposizione Universale del 1867, del *Rapporto dei Giurati sull'Esposizione medesima.*

Il signor Gio. Batt. Bardi, d'alcune copie d'una sua *Proposta finanziaria per il pareggio del bilancio dello Stato ed il ritiro della carta moneta.*

I signori Senatori Di Giovanni, Roncalli Francesco e San Cataldo domandano un congedo di un mese. Il signor Senatore Amari *Prof.* di quindici giorni. Il signor Senatore Imperiali di dieci giorni, che viene loro dal Senato accordato.

**Presidente.** Essendo presente nella Sala del Senato il Senatore Cabella, prego i Senatori Serra Domenico e Balbi Senarega, a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Cabella presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al Commendatore Cabella del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
SULLA ESASIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per la esazione delle imposte dirette.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola sull'ordine del giorno.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Ho chiesto la parola per domandare al Senato se fosse possibile discutere oggi il progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio, perchè essendo stato deliberato nell'altro ramo del Parlamento di svolgere nella tornata di domani parecchi progetti di legge che sono stati presentati per iniziativa parlamentare intorno a provvedimenti finanziari, progetti che si deliberò doversi svolgere entro il mese, pregherei questo illustre Consesso, se fosse possibile, a modificare il suo ordine del giorno, e ad oggetto che io potessi domani trovarmi all'altro ramo del Parlamento a mettere in discussione oggi stesso il progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio.

**Presidente.** Di buon grado aderirei al desiderio espresso dal signor Ministro delle Finanze, ma credo difficile potersi oggi stesso averne la Relazione, inquantochè solamente pochi istanti or sono fu nominato l'Ufficio Centrale.

Domani non ne abbiamo che 28, e quando non si potesse tener seduta di giorno, si potrebbe discutere questo progetto di legge in una tornata di sera.

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** Mi pare che sianvi precedenti nel Senato per affari di questo genere: s'è riunito l'Ufficio Centrale, seduta stante, ha stesa la Relazione, e siamo passati quindi alla discussione. Io credo si potrebbe oggi fare altrettanto.

**Senatore Pernati.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pernati.** Come Commissario del 4° Ufficio, dirò che si è già proceduto alla nomina del Relatore, che è l'onorevole Senatore Cambray-Digny, il quale dirà quando potrà presentare la sua Relazione.

**Senatore Cambray-Digny.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cambray-Digny.** Io dichiaro che prima della fine della seduta sarò in grado di presentare la Relazione.

**Presidente.** Dunque se prima del termine della seduta verrà presentata la Relazione, saremo in grado di discutere oggi stesso il progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio.

**Presidente.** Si ripiglia ora la discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette. Ieri non abbiamo esaurita la discussione sull'articolo 32, per cui la riprenderemo oggi.

**Senatore Pallieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pallieri.** Signori Senatori, un principio di tempi che furono, non accettabile nella legislazione di un popolo retto a libere istituzioni, benchè ieri coi più dotti ragionamenti da eminenti magistrati eloquen-

temente e virilmente impugnato, trovò tuttavia strenui difensori. Ai quali intendendo io brevemente rispondere, credo non poter meglio cominciare che con un rapido cenno intorno alla competenza in materia d'imposte dirette.

Prima della pubblicazione dei ruoli è sempre e da per tutto esclusa la competenza dell'Autorità giudiziaria, nè potrebbe essere altrimenti; e però affatto infondato si appalesa l'argomento addotto ieri dal signor Ministro dei Lavori Pubblici (che mi duole di non veder oggi allo stallo che occupava nelle precedenti tornate) quando diceva: se non interviene l'Autorità giudiziaria nelle operazioni che precedono i ruoli, perchè volete farla intervenire dopo? Quest'argomento, del resto, è la negazione dell'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo, ed accusa inoltre, mi perdoni il signor Ministro, una confusione tra il giudizio di cognizione e quello di esecuzione, del quale solo si tratta nel presente progetto.

Publicati i ruoli, ciascuno degli articoli ond'essi compongonsi può dar luogo a due giudizi: l'uno contro l'Amministrazione per parte di chi si trova iscritto nell'articolo di ruolo; l'altro per parte dell'Amministrazione contro l'iscritto moroso al pagamento.

Amendue tali giudizi erano, nei passati secoli, sottratti alla giurisdizione dei Tribunali; si parlava allora delle prerogative del Fisco, come parlavano ieri di quelle dello Stato gli onorevoli Senatori Cambray-Digny e Tecchio; di fronte al Fisco si postergavano le supplicazioni dei sudditi, come ora di fronte allo Stato si vorrebbero postergare i diritti dei cittadini.

Ma la moderna riforma delle Legislazioni fece ovunque sparire gli antichi ordinamenti fiscali, eccettuata la Lombardia e le Province che furono annesse al primo Regno d'Italia.

Nè l'uno nè l'altro dei giudizi testè accennati, più non istanno a discrezione dell'Amministrazione fiscale. V'ha però una gran differenza, rispetto al primo di tali giudizi, fra l'Italia e tutti gli altri paesi. In nessuno degli altri paesi, per quanto almeno io sappia, i reclami contro le risultanze dei Ruoli, ossia le questioni d'imposta, si portano dinanzi ai Tribunali; esse questioni sono ivi decise da Giudici del Contenzioso Amministrativo, o da apposite Commissioni, o da consessi amministrativi. Da noi, per contrario, non solo siffatte controversie furono devolute ai Tribunali ordinari, ma si abbondò in riguardo alle medesime nel senso dell'Autorità Giudiziaria, forse all'eccesso. In fatti la legge sul Contenzioso Amministrativo prescrive che per ogni contestazione d'imposte, anche di minima somma, per qualunque tasse, anche di pochi centesimi, il reclamante debba adire in prima istanza il Tribunale Civile, colla prospettiva di essere poi trascinato sino in Cassazione, giacchè per l'Amministrazione simili cause sono quasi sempre, atteso la massima, di gran momento.

Riguardo al secondo giudizio, cioè al giudizio di

esecuzione, è concorde la legislazione di tutti i popoli civili, eccettuate le sole province rette dalla Patente del 18 aprile 1816, nel porre a base delle coazioni per l'esazione delle imposte dirette le forme e i modi della legge generale di procedura, con introdurre i necessari temperamenti; gli uni nell'interesse dello Stato, gli altri nell'interesse dei debitori. Laonde, qualora venisse respinto l'emendamento Vacca, solo l'Italia, fra le nazioni di libero reggimento, adoprerebbe un sistema da medio evo.

E pertanto, in tal caso, io temerei, o Signori, che chi paragonasse il giudizio di merito, ossia di cognizione, con quello di esecuzione, non avesse a trovar loro applicabile la descrizione che fa Orazio in principio dell'Arte Poetica, e non avesse a ritenerli congegnati in modo che

. . . . . *turpiter atrum*  
*Desinat in piscem mulier formosa superne,*

ravvisando nella leggiadra donna il giudizio di cognizione, e nella coda del brutto pesce il giudizio di esecuzione.

Signori, dopo che ieri io ebbi detto ciò che ho ripetuto or ora, che presso tutti i popoli civili, fatta solo l'indicata eccezione, il diritto comune costituisce la regola delle coazioni contro i debitori morosi d'imposte, l'onorevole Senatore De Gori citò la legislazione francese in appoggio del suo assunto. Ma io credo che nessun esempio possa essere addotto più contrario al sistema della Commissione che quello della Francia. E per fermo, appena attivato il Codice di procedura civile, fu ivi adottato per norma generale nelle esecuzioni forzate sui beni dei contribuenti. Vennero bensì fatte parecchie variazioni, ma tutte a favore de' contribuenti: così il percettore non può agire contro il debitore moroso se non dopo l'intimazione della *contrainte*, ossia ingiunzione rilasciata dal Ricevitore delle Finanze del Circondario; così non può divenire alla vendita se non dopo esserne autorizzato per decreto del Sotto-prefetto. E notate, o Signori, che non si tratta salvo che di vendita di beni mobili, giacchè in Francia nè lo Stato ha privilegio sugli immobili per l'imposta onde sono gravati....

Senatore De Gori. Domando la parola.

Senatore Palleri.... nè mai il contribuente viene spropriato degli immobili pel pagamento dell'imposta medesima. E tuttavia in Francia la riscossione delle imposte si fa più prontamente che in Lombardia, non ostante un grandissimo numero di minime quote, quali sono quelle della contribuzione personale.

Permettetemi ora, Signori, di porvi innanzi qualche esempio italiano.

Nelle province napoletane è tuttora in osservanza il Decreto del 3 luglio 1809, col quale si stabilì che « se fra giorni cinque il debitore non abbia pagato, l'esattore farà fare il sequestro dall'usciera o cancelliere della giudicatura di pace in presenza di due testimoni.

*Il metodo di questo sequestro sarà lo stesso che quello dei sequestri giudiziari. »*

Simile disposizione fu sancita per la Sicilia dal regolamento approvato col Sovrano rescritto 20 dicembre 1826.

In Piemonte, pel regolamento 6 giugno 1776, vi era un sistema totalmente conforme al lombardo, e che cessò in forza della legge francese 5 ventoso, anno XII. Seguita indi a dieci anni la Ristorazione, vennero abrogate tutte le leggi francesi, con una sola eccezione, e questa riguardava gli esattori, le imposte e il metodo di riscossione. Certamente non si lasciò in vigore il Codice di Procedura Francese, ma alle antiche leggi speciali fu surrogato il diritto comune. Tale fu il frutto dell'esperienza, che nessuno più pensò di ritornare agli antichi ordinamenti.

La conformità delle leggi piemontesi e lombarde è novella prova che queste non sono d'importazione austriaca, nè ciò mai da noi è stato detto, come mostravano crederlo ieri i sostenitori dell'art. 32 della Commissione.

Se v'ha, nella soggetta materia, qualche cosa di austriaco in Italia, si è la Sovrana Risoluzione del 9 gennaio 1862, per la quale l'Austria costituzionale più non permise nella Venezia l'esecuzione forzata secondo le forme della Sovrana Patente del 1816 fuorchè per la sola imposta fondiaria.

Ma questo bastò perchè si rinnovassero in una di quelle province tristi fatti.

Nella discussione generale di questa legge, voi, Signori Senatori, avete udito dal Signor Ministro dei Lavori Pubblici il panegirico degli esattori lombardi e veneti, panegirico che destò la meraviglia persino dell'onorevole suo collega il Ministro delle Finanze. Io esporrò fatti di ben diversa natura, e tale esposizione risponderà anche al desiderio d'informazioni circa le esecuzioni forzate manifestato dall'attuale Presidente del Consiglio nel più celebre de' tanti celebri suoi discorsi.

Correvano i primi giorni d'agosto 1868, quando il Presidente della Camera Elettiva, sceso dall'alto suo seggio, trattando argomenti finanziari, si faceva a discorrere del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, adottato pochi giorni innanzi da quell'Assemblea, e che altro non era che il progetto ministeriale presentemente in esame davanti al Senato. L'esimio oratore spiegava intorno alla nomina dell'esattore per mezzo dell'asta un'opinione perfettamente conforme a quella che venne qui espressa dagli onorevoli Senatori Caccia, Vacca e Di Giovanni. Ma non è per questo che io rammento quel discorso; su questo v'ha la decisione del Senato, alla quale, come sempre, io reverente m'inchino. Io ho citato tale discorso, perchè in esso si deplorava che, prima d'intraprendere una così importante discussione, non si fosse proceduto ad un'inchiesta, specialmente in riguardo alle esecuzioni forzate. Era una felice idea, e,

se si fosse attuata, molte questioni sulle quali ci troviamo sgraziatamente discordi, sarebbero facilmente risolte. Intanto però ben più che una semplice inchiesta ebbe luogo l'anno passato relativamente ad esecuzioni praticate dove ancora impera la Sovrana Patente 18 aprile 1816 per l'esazione dell'imposta fondiaria; intendendo parlare del così detto *processo degli esattori*, seguito a Vicenza.

Di tutto quanto il processo fece ampia relazione il *Giornale della provincia di Vicenza*. Io non farò che leggere qualche brano così dell'atto d'accusa come della sentenza di condanna.

Nell'atto d'accusa, in data del 21 gennaio 1869, è detto:

« L'arbitrio fu costantemente sostituito alla legge, e l'interesse dei censiti indegnamente sacrificato alle ingorde brame degli esattori, i quali di quella sommarissima ed eccezionale procedura, che la legge loro concede all'unico scopo di assicurare allo Stato la pronta percezione delle imposte, si valsero per spogliare i poveri censiti ed arricchire sè stessi, onde all'ingiusta rovina dei primi faceva ributtante contrasto la subita opulenza dei secondi. »

Molte cose son dette intorno alla esecuzione forzosa, ma basterà la seguente citazione (non indicherò dei nomi che l'iniziale; chi voglia conoscere i nomi interi li potrà vedere nel mentovato giornale):

« Più evidenti criteri dimostrano che il B. in quelle esecuzioni, anzichè dalla innocente mira di incassare l'importo, fosse guidato dalla cupidigia d'impossessarsi dolosamente dei fondi degli espropriati, e questi sono:

- » a) i *meschinissimi importi*, talora di poche lire, e talvolta perfino di pochi centesimi, pei quali si spingeva l'esecuzione fino sui fondi. Vi ha un verbale d'asta d'immobili in data 24 giugno 1865 del Comune di Arzignano, in cui si vendono 7 lotti per debiti tutti d'importi inferiori ad una lira austriaca, ed un altro pure se ne trova in data 28 giugno stesso anno del Comune di S. Gio. Ilarione, dal quale risulta la vendita di 9 lotti per debiti parimenti minori di una lira, e perfino uno per venti e l'altro per 17 centesimi. Ora qual è mai quel possidente di fondi che non abbia in casa, per quanto sia miserabile, un oggetto del valore di 17 o 20 centesimi?

» b) la cura che si aveva di scegliere fondi di un valore di gran lunga superiore a quello del debito, come si proverà in appresso.

» c) l'enormi corresponsioni, che si pretendevano dal B. anche per quelle retrodazioni di fondi, che avvenivano entro il tempo utile di tre mesi cesso dall'art. 72 della Patente alle ditte espropriate, mentre a termini di quell'articolo, l'esattore non avrebbe avuto diritto che al capitale prezzo esborsato, coll'importare degli interessi e delle spese necessariamente fatte. Di tali enormi abusi, compensi

» pretesi ed ottenuti dal B. per retrodazioni, avvenute entro quel termine, ne fanno fede ecc., ecc.

» d; il rifiuto dato a taluni di quelle compere, comunque chieste dietro quel tempo utile, come accadde ecc.

» e) l'aver fatto il B. volturare in testa dei prestanomi i fondi acquistati, e fatto procedere, a mezzo di suo figlio Luigi, anche allo scorporo dei medesimi.

» f) e finalmente ecc.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Il Tribunale di Vicenza proferì la sentenza nel 4 agosto, e giudicò:

» Colpevoli del crimine d'abuso del potere d'ufficio previsto dal § 101 e punibile a sensi del § 103 cod. pen. in dipendenza del fatto di abusiva percezione del 10 per 100 sull'ammontare del debito delle imposte: B. A., P. G., A. F., B. L., O. A., quali autori immediati, e B. C. quale correo a sensi del § 5 detto Codice, e come tali condannati in via di straordinaria mitigazione alla pena del carcere duro: B. per mesi NOVE; B. C., B. L., O. A., ciascuno per mesi CINQUE; P. G., per mesi TRE; A. F., per mesi DUE.

» Essere B. B. e M. D. colpevoli del crimine di truffa previsto dai §§ 197 e 201 lett. B. del Codice Penale — colpevole lo stesso B. del crimine d'infedeltà officiosa contemplato dal § 182 Codice Penale — e come tali condannati il B. per ANNI DUE; il M. per mesi DUE;

» Essere colpevole l'accusato G. B. B., non quale autore immediato, ma quale correo nel senso del § 5 Codice penale del crimine di abuso di potere di ufficio, e condannato in via di straordinaria mitigazione alla pena del carcere duro per ANNI DUE.

» Essere colpevole P. B. quale immediato autore del crimine suddetto e come tale condannato ad UN ANNO di carcere duro.

» . . . . .

» Tutti i rei condannati al risarcimento del danno o in *solidum* o in propria specialità, secondo la rispettiva rispondenza, e tutti nelle spese processuali, ciascuno nelle alimentari, e conchiuso di cessazione per essere soppressa la procedura penale in forza del Decreto d'amnistia 4 Novembre a favore del G. ecc. ».

Ecco quello che può avvenire quando la legge permette spropriezioni forzate senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria!

Signori, la sovranità del diritto è il primo requisito di un ben ordinato Governo. Lo Statuto costituzionale vuole che il diritto sia nei singoli casi, sull'istanza degli interessati, dichiarato, non già dagli esattori, ma dall'Autorità giudiziaria; nè permette che un cittadino sia distolto da' suoi giudici naturali. A niuno poi è lecito farsi giustizia da sè stesso.

Ora io non so immaginare controversie che alla cognizione dei tribunali maggiormente appartengano di quelle che sorgono nell'occasione che un cittadino difende i suoi averi contro chi sta spropriandolo. Il cittadino cui manchi in questo caso la tutela dei tribunali, potrà facilmente patire gravissimi danni, soprusi, torti, ingiustizie, come avvenne nei casi che diedero luogo al processo di Vicenza.

Io non voglio ulteriormente abusare della pazienza del Senato: mi si permetta però di dire ancora due parole in risposta ad osservazioni fatte nella tornata di ieri.

Si è sostenuto che è d'uopo adottare il progetto della Commissione affinchè l'esattore possa avere mezzi efficaci. Ma a me sembra che da questo progetto l'esattore avrà tutt'altro che mezzi efficaci. Così se taluno che voglia attendere all'asta per un posto di esattore, va a consultare un avvocato ed a farsi spiegare il significato dell'articolo 34, dopo che ne sarà edotto, o non si acosterà all'asta, od esigerà un premio esorbitante.

Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha detto che tutte le imposte hanno privilegi speciali. — Se egli intende parlare di privilegi di prelazione, la cosa sta; ma qui non si tratta menomamente di privilegi di prelazione, si bene del privilegio di esecuzione. Non v'ha poi, quanto alle imposte indirette, alcun privilegio nella coazione da quella in fuori di poter procedere col mezzo di una semplice ingiunzione, rilasciata la quale però, tutti gli atti che si fanno contro i debitori delle imposte di registro, bollo e simili, seguono col mezzo dell'Usciere del Tribunale, e precisamente nelle forme prescritte dal Codice di Procedura Civile.

Dai sostenitori dell'articolo 32 fu ricordata la massima *solve et repete*, quasi che da noi si volesse abrogare; ma essa debbe rimanere a salvaguardia della Amministrazione, illesa ed incolonne, e su questo punto noi siamo pienamente d'accordo.

Per quanto son venuto fin qui dicendo, e più ancora per le ragioni svolte ieri dagli insigni oratori che parlarono nello stesso senso, io confido che il Senato vorrà adottare l'emendamento dell'onorevole Senatore Vacca.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Era mia intenzione di non prender parte a questa discussione, in quanto che quattro eminenti oratori e giureconsulti i quali avevano anche retto il Dicastero di Giustizia, avevan preso tanta parte nella discussione medesima da potersi dire così esaurita la materia; e anche perchè sentivo quanto poco era conveniente per me il mettermi in lizza tra tanti eminenti Magistrati. Ma non posso astenermi al di d'oggi dopo il gentile invito direttomi dall'onorevole Presidente Vigliani, e lo faccio altresì perchè mi sembra essere cessata quella

ragione per cui io credevo potermi dispensare dall'entrare nella discussione dell'art. 32.

E di vero, sentivo ripetere da tutti gli oratori, e da tutti i lati del Senato non si metteva in dubbio la necessità, l'utilità, la convenienza di un procedimento speciale, e soltanto potevasi questionare e sembrava volersi discutere sulla maggiore o minore facilità che doveva accordarsi, o a meglio dire, sulla maggiore o minore deviazione dal Codice di procedura civile, sulle maggiori o minori supposte garanzie che volevano accordarsi ai debitori.

Dissi dalla generalità, inquantochè sebbene l'onorevole Conte Pallieri si fosse e ieri ed oggi mostrato avverso con forte consistenza ed austerità di principii a qualunque deviazione dal Codice generale, ed avesse accennato che, secondo lui, si violano per dir così i principii sacrosanti del diritto e della giustizia, colla menoma deviazione da ciò che è stabilito nel Codice di procedura per l'esecuzione forzata, però ammetteva, ed appoggiava l'emendamento dell'onorevole Vacca, il quale e per la sua letterale espressione, e per quanto dichiarava l'onorevole proponente, importa che in questa legge si vuol fare un procedimento speciale per assicurare realmente l'esazione delle imposte.

Quindi vi confesso, che quando sentiva sulle prime discutere tanto dagli uni e combattere lo articolo 32, come era proposto dalla Commissione, e dagli altri respingere con tanta forza l'emendamento Vacca, me ne maravigliava; ed era questa mia opinione divisa da altri, perchè sentii anche qualche voce che qui si facesse un torneo accademico, un torneo di parole.

Ma poi meglio riflettendo, mi sono convinto che non già nella intenzione della Commissione, e neanche nell'intenzione di chi proponeva l'emendamento, ma nel fatto vi è una qualche differenza sulla interpretazione di qualche punto, e da ciò la divergenza di opinioni.

Si teme da alcuni che l'articolo 32 debba e si voglia estendere a tutto il procedimento tanto per gli immobili quanto per i mobili, mentre non si deve disconoscere che vi ha una importante differenza in quanto ai procedimenti che riguardano gli stabili; si trae quindi vantaggio da questa supposta intenzione per combattere l'articolo, e si adducono tutti gli inconvenienti che ne derivano quando si tratta di procedimento sugli immobili, per combattere l'articolo il quale, come è annunciato dalla Commissione, non riguarda se non che il procedimento dell'esecuzione sui mobili.

Dagli altri all'incontro sembra temersi che, per quanto generale sia la frase dello emendamento, si voglia un sottinteso: si vengano cioè ad escludere in progresso tutte le disposizioni che si leggono negli articoli seguenti, meno forse qualcuno che potrebbe stare, per imporre in fine, come una dura necessità, il procedimento generale, il procedimento comune della procedura ordinaria.

Ora, poichè non può esservi dubbio che tutti gli onorevoli Membri del Senato, come anche i componenti il Ministero, dicono francamente ciò che vogliono, ciò che intendono, credo si debbano escludere queste diffidenze ed il timore di sottintesi. Noi non trattiamo che del procedimento per l'esecuzione sui mobili; quindi prego gli onorevoli oppositori di circoscrivere anche le loro obiezioni su questo punto, lasciando impregiudicata qualunque questione che può riguardare il procedimento sugli immobili. Dirò agli altri: quando vi si annunzia che si vuole veramente un procedimento speciale, perchè se ne riconosce la necessità, non è giusto il temere che quest'idea, quando si tratta di attuarla, non venga sviluppata in tutta la sua pienezza.

Mi sono permesso accennare al Senato quest'idea per esprimergli franco anche il pensiero del Ministero.

Il Ministero, o Signori, divide su questo proposito ciò che è stato manifestato, ed è il vostro sentimento generale, cioè la necessità di un procedimento speciale per la esecuzione dei mobili.

Non ripeterò quest'avvertenza, perchè lo insistervi mi sembra una ingiuria alla Commissione che ha proposto il Titolo, una ingiuria al Ministero che ve l'ha appoggiato.

Ora, o Signori, è egli necessario, è conveniente un procedimento speciale, in quanto si tratta della esecuzione dei mobili, per assicurare all'esattore la riscossione delle imposte nel modo più spedito, più facile, onde egli adempia alle obbligazioni gravissime che ha assunte, o almeno che deve assumere, secondo gli articoli che Voi avete votati?

Dissi che il consentimento generale dovrebbe dispensarmi dal parlare; e difatti io veniva questa mane per dirvi solamente che il concetto del Governo è questo; ma nondimeno vorrà permettermi il Senato di fare qualche breve osservazione sull'eloquente discorso, o per meglio dire, vigoroso attacco portato dall'onorevole Senatore Pallieri stamane al procedimento speciale stesso, poichè se fosse vero tutto ciò che egli ha detto con la sua logica abituale, comprendo che la conseguenza dovrebbe essere quella di dire; non si faccia alcuna modificazione, si stia al procedimento generale. Se fosse vero che un principio di giustizia indipendente dalle leggi scritte esigesse che anche per l'esazione di queste imposte dovessero seguirsi tutte le norme, le quali sono prescritte quanto alla esazione dei crediti privati, in questo caso la conseguenza logica sarebbe quella di non fare veruna eccezione, veruna modificazione, e ritenere integro il procedimento regolare, il procedimento ordinario. Perchè, o Signori, ripeto ciò che egli vi diceva; con la giustizia, con i principii di diritto non si transige. E sebbene egli stesso poi ammettesse delle eccezioni, e discutesse quali sieno le norme indicate in questo Titolo, (il quale deve contenere tutte le norme del procedimento speciale) che sono confacenti o no a quello che può essere interesse ge-

nerale, combinato coll'interesse della cosa pubblica, cioè coll'assicurazione delle imposte, nondimeno a priori egli dice che non si dovrebbe fare alcuna eccezione, quasi che il Codice di procedura, il procedimento sia una regola infallibile, cui il legislatore non possa metter mano. Mi sembra che il Senato non possa adottare questa proposizione.

Questo non è, o Signori, perchè nessuna legge è stata così mutabile quanto la procedura per le esecuzioni. Difatti avevamo nell'Italia nostra una varietà di sistemi sull'esecuzione. E ricordo anche una buona parte dell'Italia, la quale in quanto a sistema legislativo non era certo indietro ad alcuna altra provincia, in cui il procedimento ordinario aveva luogo senza che intervenisse l'autorità del magistrato.

Il procedimento mobiliare, come Voi sapete, per le province meridionali, credo anche per qualche altra provincia, per qualche altro Stato del centro d'Italia, si faceva, si compiva senza che intervenisse alcun atto del giudice; che anzi se non vi fossero opposizioni sul prezzo risultato dalla vendita, la esecuzione si compiva fino all'ultimo punto, ed il creditore ne incassava il prodotto, senza che il giudice vi fosse intervenuto.

Nel 1865 si è innovato, e si è voluto, non già per incominciare la esecuzione (prego l'onorevole Senatore Pallieri di osservarlo) non per iniziare il procedimento, non per fare l'oppignoramento, ma per fare la vendita, un atto del magistrato.

Ora, Voi comprenderete che l'atto più forte in virtù di cui si spossa il debitore è il pignoramento; e questo atto si fa per un usciere ministeriale, senza che vi bisogni una sentenza del giudice. E la stessa necessità della sentenza per procedere alla vendita formò già soggetto di molte e molte critiche, ed è una delle parti sulle quali si è richiamata fortemente l'attenzione, perchè vi fosse provveduto.

Non intendo con ciò fare la critica alla legge. Il Ministro è obbligato a eseguirla, e finchè non sia modificata deve ritenerla, e dichiararla come la regola migliore da osservarsi. Ma mi permetterà il Senato di poter asseverare che non può ritenersi l'ordine del procedimento e molto più l'intervento del giudice nel procedimento mobiliare come un cardine di diritto, per dir così, la di cui mancanza faccia venir meno tutte le garanzie che ai debitori si devono.

Ammessa quindi la giustizia astratta, o per dir più esattamente, ammesso che non sia un'ingiustizia morale di diritto la sottrazione dell'intervento del giudice in questo procedimento, resta ad esaminare se questo procedimento può dirsi necessario, utile, conveniente.

L'onorevole Pallieri vi ha citato dei fatti i quali possono fare un'impressione gravissima e devono farla sull'animo di coloro ai quali si chiede un procedimento speciale, in cui non si hanno tutte quelle garanzie che il procedimento ordinario ammette. Egli parlò del procedimento di Vicenza. Intesi l'onorevole

Senatore Tecchio domandare la parola, e credo che egli potrà sul fatto dare maggiori schiarimenti.

Ma per quanto ho inteso, da ciò che ha letto l'onorevole Pallieri, tutto ciò che è strano ed urtante la pubblica coscienza mi pare risguardi la espropriazione immobiliare.

Intesi infatti parlare di *lotti di fondi per poche lire, per pochi soldi*, e se è così, io dirò: questo non è il Vangelo per questa messa, perchè io vi replico (dissi che non l'avrei più detto, ma perdonatemi che lo ripeta ancora) io parlo sul capitolo che riguarda l'esecuzione di mobili. Ora, certamente non credo che si voglia che l'esattore non debba curare l'esazione delle partite di una o due lire; e se il pagamento di queste partite non si faccia, ch'egli non debba spingere l'azione fino al procedimento mobiliare. Se l'argomento che si è fatto valere contro la espropriazione per il pagamento di una o due lire, si voglia estendere a tutte le altre procedure, dovrebbe scriversi nella legge questa dichiarazione: « l'imposta infra le 5 e le 10 lire resta a volontà dei debitori, perchè la tenuità della somma non permette il procedimento: *« De minimis non curat Praetor. »*

Quindi a me pare che l'esempio addotto non possa servire veramente come argomento contro la procedura che ci occupa; potrebbe e avrebbe potuto bensì servire per far respingere l'appalto, per far respingere l'esattore, il sistema cioè che avete votato negli articoli precedenti. Il preopinante con la sua saggezza si inchina alle deliberazioni prese dal Senato; ma bisogna che ne accetti anche le conseguenze fino al punto in cui la giustizia lo permetta; aggiungo che vi è anche nel procedimento speciale l'interesse dei contribuenti, e nella esecuzione sui mobili basta tener conto, per lo meno principalmente, dei rapporti del contribuente collo esattore, a differenza della esecuzione sugli immobili, nella quale si deve tener molto conto dei diritti dei terzi creditori.

Voi trovate che in questa esecuzione mobiliare la procedura più semplice e meno dispendiosa (poichè certamente gli atti giudiziari costano una spesa di cui non potreste fare a meno), è di vantaggio per l'esattore, ma è anche di vantaggio per il contribuente, e ciò sotto un doppio aspetto: perchè ogni ritardo pel contribuente fa crescere la multa da pagarsi, e la molteplicità degli atti accresce la spesa del procedimento; e quindi ne soffre un danno gravissimo il quale sarà tanto maggiore per il contribuente quanto minore è la cifra del suo debito; la tenuità del credito potrebbe essere ragione per non permettere un procedimento, ma non potete negarglielo, senza rinunciare a tutte le piccole quote d'imposta; ma ammessa la esecuzione, la dovrete nell'interesse dei contribuenti medesimi rendere per quanto più si può semplice e spedita e meno costosa che sia possibile.

Così essendo, o Signori, credo cosa superflua il fermarmi a pregarvi di considerare che sia necessa-

rio, che sia utile un procedimento speciale il quale assicuri e garantisca lo Stato, senza danni irreparabili, senza quelle conseguenze funeste che possono turbare gli interessi dei debitori, e assicuri altresì nello stesso tempo la maggiore facilità possibile nell'esigere le imposte, e che quando il Governo veniva a pregarvi perchè voi accordaste questo procedimento speciale, nulla faceva di ingiusto e tanto meno d'incostituzionale.

Spiegata l'idea del Governo, per la necessità del procedimento speciale, è necessario altresì dirvi che il Governo debba insistervi, perchè altrimenti sarebbe lo stesso che abbandonare la legge: nello interesse dello stesso Senato, mi permetto di pregarvi, perchè una volta si pronunzi e decida, perchè mentre siamo tanto preoccupati della questione di finanza, e si conviene che una delle cause maggiori che rendono difficile la situazione finanziaria, è la mancanza di una legge efficace per tutte le parti d'Italia, e si vuole una legge che imponga egualmente su tutti i contribuenti gli oneri d'imposta, male si soffre ogni ritardo nel provvedere su questo sentito bisogno.

Non vi dico: precipitate il vostro giudizio; non vi domando una cattiva legge, sia per la fretta o per altre cause; ma credo che bisogna usare tutta la sollecitudine possibile. Ebbene io sono sicuro, fidando nel sentimento che vi anima, che il Senato farà in modo (affine che la cosa pubblica non riceva danno) di porre nella discussione di questa legge tutta quella sollecitudine che la sistemazione dell'amministrazione richiede.

Mi resta a dirvi quale sia il pensiero del Ministero sull'articolo 32. Quest'articolo deve accennare francamente un'idea, cioè il concetto che informa, che deve informare tutto il procedimento speciale, che deve essere scritto in questa legge secondo le vostre deliberazioni. Ora io credo, che se noi dobbiamo avere questo principio, che mi pare diviso da tutti, cioè di un procedimento speciale, il caratterizzare quale è la sua natura o meglio come esprimerlo, sarà il concetto che deve essere la sintesi di tutte le disposizioni che sarete per ammettere.

Così essendo, io credo che sia prudente e saggio consiglio la proposta fatta dal mio amico l'onorevole Senatore Scialoja, quella cioè di rinettere la formulazione finale degli articoli 32 e 33 alla fine del capitolo, dopo che avrete deliberato d'accordo tutte le disposizioni che debbono contenere questi provvedimenti speciali, perchè allora noi potremo meglio caratterizzarlo.

Ecco perchè io faceva al Senato la preghiera di passare alla discussione dell'articolo 34, ed alla fine di questo Titolo parlare poi degli articoli 32 e 33.

**Presidente.** La parola è al Senatore De Gori.

**Senatore De Gori.** La cedo all'onorevole Senatore Tecchio.

**Presidente.** La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore **Tecchio**. L'onorevole Senatore Pallieri ha apposto e all'onorevole Senatore Cambray-Digny ed a me, l'accusa di esserci nei nostri discorsi mostrati disumani verso i contribuenti.

Io non credo di meritare, quanto a me, quest'accusa, e l'onorevole Senatore Cambray-Digny dal canto suo saprà difendere se stesso.

Se il Senatore Pallieri mi parla dei contribuenti singoli, e in ispecie dei contribuenti morosi al pagamento dei tributi diretti, io confesso che non voglio per essi una legge di indulgenza. Le leggi di indulgenza sono buone, e possono farsi quando la indulgenza verso gli uni non nuoce agli altri, e soprattutto quando non nuoce allo Stato. Ma se egli mi parla dei contribuenti tutti, dei contribuenti considerati (come dicono le leggi Romane) *ut universi*, dei contribuenti che nella loro massa rappresentano la Nazione, e debbono essere l'alimento che conservi lo Stato; io non dubito di affermare che il sistema per la esazione dei tributi proposto con questa legge è il più paterno che immaginare si possa.

Signori! Io non faccio se non una domanda.

È egli vero sì o no che nelle province lombardo-venete, nelle quali ha vigore il sistema di legge che oggi (e non senza benigne modificazioni) vuoi si estendere a tutto il Regno, è vero sì o no che in quelle province le imposte si pagano dagli esattori a scosso e non iscosso, si pagano puntualmente, si pagano senza quasi lasciare arretrati?

È egli vero sì o no che in tutte le altre province nelle quali non è attuato questo che dicesi il sistema della Patente 1816, od altro sistema simile, le imposte non si pagano in scadenza, non sono (di regola) versate dagli esattori al Tesoro a scosso e non iscosso, e sussistono di molti e gravi arretrati?

Ora, qual è l'interesse non dei contribuenti considerati *ut singuli*, e molto meno dei contribuenti morosi, ma l'interesse di tutti i contribuenti, e in altri termini, l'interesse della Nazione?

L'on. signor Ministro Guardasigilli, nel suo eloquente discorso vi ha testè accennato, ed è vero, che da questa legge hanno il loro tornaconto anche i contribuenti morosi. Ma ciò che a me importa massimamente, egli si è, che non siano danneggiati i contribuenti *universi*, che non sia danneggiato il Tesoro pubblico. Se alla Nazione, allo Stato, che non ha più ad essere designato coll'odioso nome di Fisco; se alla Nazione non sono pagati a debito tempo i tributi, qual n'è la conseguenza?

Non ne viene forse di necessità, che la negligenza di pochi o di molti torna a scapito della massa dei contribuenti?

Non ha forse il Ministro delle Finanze, in codesto caso, urgente bisogno di ricorrere ad altri espedienti, e a tali espedienti che io non mi perito di dichiarare usuratici, e allo Stato gravissimi?

Egli è allo Stato, alla Nazione, che io voglio che

si provvegga: perchè, prima di essere veneto, prima di essere cittadino del Regno, prima di essere contribuente, io sono e mi sento italiano; e ciò che mi sta a cuore sopra ogni cosa questo è, che si salvino le finanze d'Italia, e così dell'Italia si salvi anche l'onore.

(*Vivi segni di adesione.*)

Ora chiuderò le mie parole con una breve risposta all'onorevole Senatore Pallieri in riguardo alla citazione che egli ha fatto di una recente sentenza del Tribunale di Vicenza sul processo che chiamano *degli Esattori*.

È verissimo che circa due anni or sono, fu istituito a Vicenza un processo, che ha preso vaste proporzioni, contro molti esattori e i loro commessi; quel processo si riferiva non tanto ad azioni commesse negli ultimi anni, ma eziandio ad azioni commesse moltissimi anni addietro, cosicchè per molti capi dovette essere giudicato colla scorta del Codice penale Austriaco del 1803, che non è più in vigore sino dal 1852. Quel processo, che finì in prima istanza colla sentenza accennata dal Senatore Pallieri, fu poi deferito all'Appello; e il Tribunale d'Appello ha ritenuto e deciso che nessuno degli accusati potesse essere condannato, tranne un solo, e a costui ha irrogata la pena di un solo mese di carcere.

Il processo pende tuttora *sub judice*, stando per essere portato alla terza istanza; e siccome al Consiglio della terza istanza io dovrò assistere, e, ove d'uopo, dare il mio voto, il Senato ben vede quanto riserbo io debba oggi mantenere su codesto argomento.

Mi limito perciò a dire che oggidì non abbiamo che una sentenza, la quale condanna un solo di quegli accusati, e lo condanna alla sola pena di un mese di carcere. Non so quale sarà il giudizio della terza istanza, ma stando le cose quali sono attualmente, niuno è che non comprenda come quel processo non possa avere influenza sulle deliberazioni del Senato intorno al sistema del quale si tratta nella proposta legge.

Del resto, avessero pure commesso abusi e frodi gli esattori tutti e i commessi che furono implicati in quel processo: fossero anche gli abusi e le frodi risultate enormissime, me ne dorrebbe assai, ma non me ne farei meraviglia, nè potrei trarne argomento ad avversare il sistema di che parliamo, perchè sempre vi ebbero, e fu detto e ripetuto le mille volte, che sempre vi hanno uomini i quali abusano delle cose più utili e delle più sante.

**Presidente**. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Dirò poche parole per dichiarare che sono intieramente soddisfatto.....

Senatore **De Gori**. Avevo domandato la parola prima del Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. In tal caso cedo la parola al Senatore De Gori.

**Presidente**. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore **De Gori**. Quando l'onorevole Senatore Pallieri mi ha addebitato di poca esattezza di una cita-

zione da me fatta ieri al Senato, io ho provato, lo confesso, l'impulso, credo molto perdonabile, di sdebitarmi immediatamente; ma, meglio riflettuto, io lascio la mia difesa allo stesso Senatore Pallieri, il quale, quando, avuto e tempo e modo, e spero, la volontà, di riscontrare nel rendiconto ufficiale le parole da me dette, vedrà come io, propugnando la tesi della necessità di una procedura speciale per le esecuzioni sui mobili, non facessi mai allusione a ciò cui non potevo farla, vale a dire agli immobili, inquantochè non cadeva sugli immobili la discussione che in quel momento si faceva in Senato.

Quando poi io citai la legislazione francese, mi riferii a quella procedura speciale, di cui sono investiti gli esattori in virtù della prima legge del 17 *brumaire* dell'anno V della Repubblica, alla quale, per ciò che riguarda la *contrainte et le recouvrement des impôts*, si riferisce la legge fondamentale, sulla quale poi si posa tutta la legislazione francese in materia di tributi, che è la legge del 3 *frimaire* dell'anno VII, come l'onorevole senatore Pallieri mi può insegnare.

Ma, lasciata la cura della mia difesa all'ordinaria e conosciuta benevolenza del Senatore Pallieri, non posso lasciar chiudere la discussione che si è ieri iniziata, senza sdebitare la Commissione di un'accusa veramente non consueta nelle nostre discussioni, quella cioè di *poco pudica*, anzi di *non pudica* proposta dell'articolo 32, che è piaciuto di inliggerci al mio amico il Senatore Vigliani. Io spero che tutti siate convinti che i membri della Commissione condividono coll'onorevole Senatore Vigliani la delicatezza di questo sentimento verginale. E la discussione di ieri prova che non siamo in realtà minori dell'onorevole nostro contraddittore in questa sensibilità, in quanto che, incominciando dall'onorevole Senatore Vacca e proseguendo in tutti coloro i quali hanno portato l'autorità della loro parola in appoggio della proposta del Senatore Vacca, tutti quanti concordemente hanno ammessa la necessità di una procedura speciale di cui sia investito il mandatario dello Stato per il pignoramento dei mobili, all'effetto di riscuotere le imposte, che vengono dal potere legittimamente stabilite.

Ora, o Signori, postochè non vi è discrepanza in questi, e neppure nell'onorevole Senatore Pallieri, il quale nei primordi del suo discorso, e ieri ed oggi sembrò che potesse essere più ricisamente assoluto per la procedura speciale a favore dell'esazione delle imposte, posto che, dico, questa contraddizione non vi è, come testè rilevava l'onorevole Guardasigilli, la questione del pudore legislativo consiste precisamente in un apprezzamento diverso.

La formola dell'onorevole Vacca e dei suoi sostenitori è questa: *farla la procedura speciale, ma non dirla*; la formola della Commissione è differente, cioè *farla e dirla*.

Quando una disposizione legislativa, come questa, prende il suo movente dalla verità e dalla giustizia,

la Commissione crede che sia provvido atto del legislatore il proclamarlo francamente. Del resto, siccome la formola stessa è la sintesi delle disposizioni tutte che si riferiscono alla materia di che si tratta, la Commissione conviene della opportunità legislativa di introdurla come prolegomeno del titolo, e poi non ha difficoltà a che la formola venga deliberata, quando il Senato pienamente cognito degli articoli che avrà votato, crederà opportuno adottare quella formola.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Io piglio la parola per dichiarare che l'adesione colla quale conchiudeva testè l'onorevole Ministro Guardasigilli il suo eloquente discorso, riguardo alla proposta sospensiva fatta ieri dall'onorevole Senatore Scialoia, abbia segnato il miglior metodo di discussione, ed io volentieri l'accetto, perciocchè questa proposta sospensiva non pregiudica punto il mio emendamento, e lo lascia intero.

E poichè mi si concede di parlare, dirò francamente che io non sospettavo, nè mi cadeva in animo per verità che, proponendo un emendamento, che ben fu detto innocente dall'onorevole Senatore Scialoia, ma che aveva il pregio di tutelare i più alti principii del giure, non sospettavo che le mie parole e il mio emendamento avessero a suscitare tanta tempesta di polemica e di attacchi.

Io non lo credeva tanto più inquantochè mi era posto sul terreno stesso in cui il procedimento esecutivo ordinavasi, ed io colla mia formola riconosceva la necessità di un procedimento speciale, eccezionale e privilegiato, per tener saldi gli interessi fiscali: io contrastava, in omaggio ai principii del diritto, quella formola sostituendovene un'altra che non era punto, mi perdoni l'onorevole Senatore De Gori, una menzogna; ma era bensì la consecrazione dei principii del diritto, e dei principii stessi non disconosciuti da questa legge speciale.

Ciò premesso, io non abuserò più oltre della benignità del Senato dilungandomi ancora in una discussione già esaurita. E riassumendomi, dichiaro ch'io accetto con lieto animo la proposta sospensiva, poichè son persuaso che, quando sarà giunto il momento di sintetizzare la formola che emergerà dalla compiuta discussione di questa parte della legge, noi ci troveremo tutti d'accordo, quanti qui siano, Ministro, Commissione, Senatori e Magistrati, nel cercare una tal formola che interpretando fedelmente il concetto di questa legge, non rechi veruna offesa ai grandi ed intangibili principii di cui siamo tutti egualmente gelosi.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando anch'io la parola per una mozione d'ordine.

Senatore **Pallieri**. Io la chieggo per un fatto personale.

**Presidente**. Ha la parola l'onorevole Pallieri.

**Senatore Pallieri.** Io non ho chiesto la parola per rientrare menomamente nella discussione, ma solo per spiegare e chiarire alcune cose fratese.

Ho detto e ripeto che voglio un procedimento eccezionale, efficace e poco costoso; anzi lo voglio ancora più efficace di quello che ci fu proposto dalla Commissione. Sono pronto adunque ad ammettere tutte quelle modificazioni che all'accennato scopo sieno necessarie nel Codice di Procedura Civile.

Non ammetto però modificazioni in quanto s'aspetta alla competenza dell'Autorità giudiziaria; onde la differenza si riduce, per ciò che riguarda l'esecuzione sui beni mobili, a cosa veramente da poco, tanto che non vale il pregio che la Commissione ed il Ministero contrastino tale principio. Si ridurrebbe in sostanza al caso in cui si faccia dal debitore opposizione rispetto alla forma degli atti, perchè, come sanno la Commissione ed il Ministro meglio di me, è scritto nel Codice di Procedura Civile che l'opposizione non sospende l'esecuzione o la continuazione del pignoramento.

**Presidente.** Ella entra nel merito; continui pure a parlare, ma le devo fare osservare che non è più per un fatto personale.

**Senatore Pallieri.** Il signor Ministro parlò come se io fossi contrario ad ogni deroga ai principii del Codice di procedura civile, ed io spiego come in un sol punto potessi essere contrario, in quello cioè in cui si tratta di opposizione alle forme degli atti esecutivi, essendo che si procede alla esecuzione sui beni mobili del contribuente moroso senza d'uopo di notificazione del precetto contemplato da quel codice, e si passa immediatamente e per primo atto al pignoramento; nè d'altra parte si possono fare giammai opposizioni dal debitore in questo giudizio per rimontare al giudizio di cognizione, imperocchè c'è la regola *solve et repete* che non lo permetterebbe.

**Presidente.** Le ripeto che questo non è più un fatto personale.

**Senatore Pallieri.** Lascio adunque questo punto, sul quale del resto mi sono spiegato abbastanza.

Io poi ho creduto d'intendere ieri dall'onorevole Relatore, ed avrò forse male inteso, che l'articolo 32 posto in capo al titolo III doveva dominare l'esecuzione tanto sui beni mobili quanto...

**Senatore De Gori.** No, no.

**Senatore Pallieri.** L'onorevole De Gori mi dice che non ha espresso questa opinione; io credevo di averla intesa: talvolta la pronunzia stessa delle parole *mobili* ed *immobili* può generare l'equivoco. Che se io avessi saputo che la Commissione non voleva estendere il principio dell'articolo 32 agli immobili, non avrei parlato nè del processo degli esattori, nè d'altro che possa riferirsi all'esecuzione immobiliare.

Quanto a ciò che lo stesso onorevole De Gori dice delle leggi francesi, io credo aver provato che qua-

era il caso di citare la Francia in appoggio del suo assunto.

**Presidente.** Ma le osservo che ella rientra nella discussione.

**Senatore Pallieri.** Allora non dirò più che una sola parola all'onorevole Senatore Tecchio.

**Presidente.** Ma se ella non ista nei termini del fatto personale, io devo concedere la parola a chi l'ha domandata sull'ordine della discussione.

**Senatore Pallieri.** Sembra che l'onorevole Senatore Tecchio creda che io lo abbia supposto crudele verso i contribuenti. Io non ho mosso questa accusa contro di lui; solo il mio concetto fu che tanto egli quanto l'onorevole Senatore Cambray Digny, e dirò pure tutti quelli che sono favorevoli all'art. 32, abbondino troppo in prerogative a favore dello Stato, come nei secoli passati si abbondava in favore del fisco. Io riconosco prima di tutto il diritto dell'individuo, è questo uno dei grandi progressi compiuti nei tempi moderni.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Cambray-Digny sull'ordine della discussione.

**Senatore Cambray-Digny.** A me pare che su questo punto siamo tutti d'accordo, di rimandare cioè la definitiva deliberazione della formola dell'art. 32 in seguito alla discussione del Titolo sui mobili, quindi mi permetto di proporre che si passi agli articoli successivi.

**Presidente.** Essendo fatta la proposta di rinviare la discussione di quest'articolo dopo l'esame degli articoli che riguardano particolarmente l'esecuzione, interrogo il Senato su di essa.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passa allora all'articolo 34, ed ha la parola il Senatore Pernati.

**Senatore Pernati.** Signori Senatori! L'onorevole De Gori ha insistito molto sul bisogno che norme efficaci, poteri eccezionali sieno accordati per assicurare l'esatta percezione delle imposte. Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole De Gori, come consento perfettamente con quanto diceva così eloquentemente nello stesso senso l'onorevole preopinante Senatore Tecchio.

Ma se accordiamo questi poteri così eccezionali, così pronti nella loro azione, sarà egli conveniente che sieno, come verrebbero dall'articolo 34, delegati pel loro esercizio all'esattore senza che l'autorità pubblica intervenga in modo alcuno? Questo è il dubbio che mi nasce, e che io propenderei a risolvere in senso negativo, cioè, che l'autorità amministrativa debba intervenire ogni volta si tratti di passare a questi atti esecutivi. Perchè si accorda al Governo questa facoltà eccezionale? Per la fiducia che il Governo ispira, perchè si è sicuri che il Governo non intenderebbe mai di abusare di questi poteri eccezionali, perchè giammai il Governo non avrebbe altro interesse se non quello unico di riscuotere le imposte. Ma se l'esattore in-

terviene di suo diritto, di sua iniziativa, per procedere senz'altro a questi atti, io dubito assai che essi possano essere condotti con quella imparzialità, con quel sentimento di regolarità, con quel disinteresse, col quale procederebbe il Governo.

Se egli fosse un agente dell'autorità governativa, lo comprenderei; ma egli è un impresario, un appaltatore che al ribasso ha ottenuto l'esercizio di questo diritto degli atti esecutivi. Ed il suo interesse quale sarà? Sarà quello di far fruttare quest'esercizio più che potrà, perchè ha fatto un contratto che Voi avete accollato a tutto suo rischio e pericolo, che contiene un'alea della quale intende coprirsi coi mezzi che Voi gli avete dati. Ora, o Signori, quali sono costesti mezzi? Quali i corrispettivi accordati all'esattore per riversarsi di tutte le eventualità di cui si è caricato? Questi corrispettivi si compongono di tre elementi. Anzi tutto c'è l'aggio, e sull'aggio non credo possano accadere inconvenienti, non vi sono abusi temibili. Fu ribassato l'aggio a quel limite che egli poteva maggiore nell'appalto, è una cifra determinata, non vi è questione nessuna. L'esattore ha ancora la percezione delle multe che sono interamente a suo favore per effetto dell'art. 27. Può egli abusare di questo diritto, di queste multe? Io credo che sì. La multa si deve da tutti i contribuenti che non avranno soddisfatto la loro imposta nei primi cinque giorni, mettiamo di febbraio, e così nei bimestri successivi. L'esattore non avrà premura nell'esigere le imposte, e temo assai che questa mancanza di premura e il difetto talvolta di possibilità di pagare in tempo nei contribuenti, portino delle gravi conseguenze. Nè io credo oppormi al vero quando io porto la questione sul terreno pratico, sopra fatti positivi.

Io parlerò, ad esempio, della città di Torino, di cui conosco qualche cosa perchè nel 1848 ero Prefetto di quella città, e in conseguenza mi è nota alquanto quell'amministrazione.

La città di Torino conta, stando ai ruoli del 1869, perchè quelli del 1870 non sono fatti che in parte, conta 2000 contribuenti d'imposta fondiaria; essa è piccola, ascende solo a 285 000 lire; conta 3140 contribuenti per l'imposta dei fabbricati, quest'imposta rende assai.

I ruoli portavano L. 3,185,062 09.

Vi è poi un'imposta di ricchezza mobile, per la quale vi sono 12,400 contribuenti. Vi ha infine un'altra imposta molto vessatoria, quella dei pesi e misure, per la quale vi sono 10,000 contribuenti.

In totale, lascio tutti i rotti, vi sono 27,000 contribuenti.

Di questi, alla scadenza dei primi cinque giorni di febbraio, quanti rimarranno che non avranno potuto pagare quel 1/6 di imposta? Bisogna fare un calcolo approssimativo. Si ponga pure che il Ministro delle Finanze sia talmente esigente, che avendo dalla legge il diritto di fissare l'orario agli Esattori, lo fissi di ore

10 il giorno; nella giornata dieci ore fanno 600 minuti, e per i cinque giorni 3000 minuti.

Si supponga che ogni contribuente possa pagare la sua quota in 10 minuti, credo che non ne metterebbe meno, perchè l'esattore ha interesse di non affrettarsi troppo; così accadeva peraltro verso presso la Banca Nazionale, quando si trattava di pagare il cambio dei biglietti, nell'imminenza del corso forzoso, che si pagava a rilente; si facevano a contare e ricontare il denaro, e ancorchè per fiducia chi doveva esser pagato si dimostrasse pronto ad accettare i rotoli belli e chiusi, si sfasciavano e si verificava il denaro.

Dunque per ragione inversa l'esattore andrà adagio, perchè avrà il suo interesse, e non tanto piccolo.

Per questi 10 minuti che impiegherà ogni contribuente si avrà in un giorno un totale di 60 quote pagate, che moltiplicato per cinque, vi darà in capo ai cinque giorni 300 quote che saranno pagate.

Ritengo che l'onorevole Signor Ministro delle Finanze non si contenterà di avere un esattore solo, e suppongo che ordinerà di aprire per le riscossioni 10 casse. Non lo farò, ma ammetto la possibilità.

Non saranno più 300, ma bensì 3000 le quote pagate nei 5 giorni. Voglio anche supporre che la grande celerità che si imprimerà a quest'operazione, farà sì che non 10 minuti, ma 5 minuti soli bastino per il pagamento della quota di ogni contribuente, ebbene allora avremo 6000 contribuenti che in 5 giorni avranno potuto pagare, impiegando cinque minuti per ciascuno, nelle 10 casse, continuamente aperte per 10 ore al giorno, e nel mese di febbraio. Tutto ciò non mi pare cosa tanto facile, massime per 5 minuti di tempo per ogni pagamento, per il quale bisogna cercare nelle molte migliaia di articoli dei ruoli, quello ad ognuno d'essi relativo, fare il computo del debito, scrivere le somme del pagamento sulla matrice e sulla figlia dei registri, contare e ritirare il danaro: ma sia pure.

Allora, o Signori, non saranno in fine che 6 mila contribuenti che avranno potuto pagare. Quanti ancora ne rimangono? 21 mila contribuenti, per i quali pare dimostrato impossibile il pagare nei cinque giorni.

Questi 21 mila contribuenti quale somma d'imposta non soddisfatta rappresenteranno essi?

Anche questo è un calcolo che può farsi. Voglio ammettere che quei 6 mila, che fanno meno del quarto del numero totale, abbiano tuttavia pagata la metà dell'intera imposta; il sesto di queste imposte della città di Torino, che eccedono, come ho già detto, i 7 milioni, farebbe oltre un milione e duecento mila lire; ed avendo supposto abbondantemente che se ne sia potuto pagare nel termine legale dei 5 giorni la metà, ossia lire 600 mila, ne resterebbero insoddisfatte altre lire 600 mila.

Queste 600,000 lire alla sera del 5 di febbraio profitteranno all'esattore 30,000 lire nette, perchè avrà un diritto del 5 per 100 allo scadere del 5 febbraio a

titolo di multa a tutto suo favore. Siccome questo inconveniente rinascebbe per la forza stessa delle cose, si ripeterà pur troppo in tutti i bimestri, ed in fin dell'anno l'esattore avrà per multe 180,000 lire, sopra questo articolo soltanto senza tener conto dello aggio di cui dissi or ora.

Io credo che le esattorie di Torino costino attualmente non oltre 20,000 lire all'anno, e parmi perciò che il signor Ministro non farebbe un buon contratto con questo progetto di legge.

Procedendo oltre, dopo questo secondo corrispettivo; ve ne ha un terzo ancora per l'esattore.

Questo è il più critico; e mi spiego.

Il vostro articolo dice: « trascorso inutilmente il termine di giorni 5 fissati dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'esattore procede per mezzo di messi . . . »

Procede! Questa parola *procede*, esige una spiegazione.

Senatore **Vigliani** Procede al pignoramento.

Senatore **Pernati**. Procede al pignoramento dopo scaduti i 5 giorni perchè l'avviso è già stato spedito; siamo d'accordo, procede al pignoramento dopo scaduti i 5 giorni di cui all'articolo 31.

Ora stiamo all'articolo 34: procede, cioè può procedere! Non vi è obbligo in modo assoluto, questo è il gran male!

L'esattore procederà, o non procederà, e mi fa molto pena, tanto che proceda come che non proceda, quando ci va solo per suo arbitrio, e non per ordine od autorizzazione dell'Autorità governativa, e mi spiego.

Che norme avrà l'esattore nel procedere o non procedere?

L'unica norma di far fruttare il più possibile questo suo diritto, che è il solo elemento veramente elastico e pericoloso di cui si compone il suo corrispettivo, in quanto chè gli altri due sono fissati in modo determinato, tanto l'aggio che le multe; l'esattore dunque procede secondo il suo interesse, per suo conto.

Ora, quale sarà questo suo interesse?

Vi sono dei piccoli contribuenti che non pagheranno; per questi vi è pericolo in mora, e l'esattore non si farà aspettare; andrà immediatamente loro addosso con tutti i mezzi di cui dispone, farà il pignoramento e poi procederà oltre, così esigendo i suoi interessi.

Ora facciamoci un'idea analitica del processo proposto.

Siamo al 1. di febbraio; col giorno 5 il contribuente che non ha pagato, è debitore del 5 per 100 di multa; al 6 febbraio l'esattore ha diritto di spedire al contribuente moroso l'avviso previsto dall'articolo 31; 5 giorni dopo, cioè l'11, l'esattore procede al pignoramento, e dieci giorni dopo poi, cioè al 21, addiverrà alla vendita dei mobili oppignorati, che si opera in tre o cinque giorni, dimodochè al *maximum* al 26 di febbraio avrete il vostro contribuente moroso spogliato dei suoi mobili se non potrà pagare.

E qui mi permetto di rivolgere una parola all'onorevole Senatore Tecchio, il quale disse che il sistema

di questa legge è il più paterno che ci sia; io me ne appello a tutti i Senatori lombardi se la legge lombarda non sia molto più paterna di questa pei contribuenti, beninteso.

Non scambiamo questa colla vera, attuale legge lombarda che è ben diversa.

L'onorevole Senatore Scialoja vi ha detto il perchè di tale differenza, perchè nella Lombardia la responsabilità dell'imposta ricade sul Comune, mentre qui il Comune non risponde pel suo versamento al Tesoro.

Quella in tanto è buona, in tanto è attuabile in quanto che si applica ad un'imposta di contingente e territoriale, ossia assisa su di un reddito che esiste realmente nel Comune, come è l'imposta fondiaria e l'imposta sui fabbricati. Ma non così se si estende all'esazione dell'imposta di quotità, di ricchezza mobile, la quale non è punto territoriale affatto.

Ma tornando alla questione degli atti esecutivi, trovo una differenza assai grave. E di fatti poniamo una scadenza al 5 di febbraio per una imposta da pagarsi secondo la legge austriaca, che dirò legge italiana, perchè è legge italiana. L'avviso esecutorio degli atti, l'esattore non può mandarlo che 15 giorni dopo, cioè ai 21 di febbraio, e non può fare il pignoramento che ai 26. Deve aspettare non meno di 15 giorni successivi per fare la vendita; e per conseguenza ai 13 di marzo. Ora, dal confronto di queste scadenze di termini si vede come sia meno gravosa la legge quale esiste in Lombardia; e come sia oltremodo rigoroso il sistema proposto, pel quale si abbrevia di 20 giorni il termine ad un debitore d'imposta per essere spogliato de' suoi mobili.

Dunque l'esattore, quando si tratti di debitori morosi dove vi è poca sostanza, spingerà gli atti esecutivi secondo il suo interesse, con tutto il rigore dei mezzi che la legge gli accorda il pieno arbitrio di impiegare.

Se poi il debitore è bensì un po' imbarazzato a pagare, ma ha delle sostanze, quale sarà il partito che suggerirà all'esattore il proprio interesse? Probabilmente sarà quello che si dice comunemente di dare *respira*; e questo respirò chi sa quali affanni costerà al contribuente? Sarà secondo i casi del 3 o del 5 0/0 od anche del 10 per 0/0 per un più o meno breve periodo. Se l'esattore desidera fare dei grossi guadagni, li farà.

L'incentivo di questi grossi interessi è forte; lo abbiamo visto nelle operazioni di quelle certe Banche di cui si è tanto parlato non ha guari a Napoli; e non c'è da stupire se l'esattore vorrà procurarseli da quei contribuenti che non sono in grado di pagare prontamente, e che sono in certo modo forzati a qualunque sacrificio pel decoro personale e della famiglia, per evitare lo sfregio ed il danno degli atti esecutivi.

Ora io domando: possiamo noi lasciare questi arbitrii in balia ad uno speculatore? È egli conveniente?

Risponde questa facoltà così sconfinata, risponde essa ai principii invocati dall'onorevole De Gori e dall'onorevole Tecchio?

Può la società che esercita questo supremo potere di espropriare, può decentemente rassegnarlo in tal modo nelle mani di uno che ha tutto il suo interesse a volgerlo a danno dei contribuenti?

Io ho fatto queste osservazioni considerando la questione dal lato della giustizia e dell'equità verso questi contribuenti.

Ma vi sono degli altri riflessi importanti per cui non credo si debba dare la facoltà all'esattore di agire senza che l'Autorità amministrativa debba intervenire.

Accennerò anche qui qualche caso pratico.

Il Ministro delle Finanze credo non ignori che vi sono certe quote d'imposta che non si possono facilmente riscuotere. Ve ne sono due, che mi si dicono, l'una di 4,000,000 ed un'altra di 1,300,000 lire, dovute da due Società anonime in Torino.

Non discuterò del merito su cui si appoggiano queste domande erariali, che credo assai dubbio.

Ma se fossero poste nei ruoli e consegnate ad un esattore che fosse nominato e procedesse secondo la legge in discussione, appena verificata la scadenza senza pagamento, egli lucrerebbe una vistosissima multa, pari al 5 per 0/0 e così per 1/6 scaduto, ossia su 900,000 lire l'esattore prenderebbe 45,000 lire senz'altro.

Se poi queste due Società godessero di una garanzia del Governo, io credo che l'esattore andrebbe a sequestrare nelle Casse del Governo tale garanzia, per pagarsi dell'imposta, coll'aggio pattuito, e colla multa del 5 p. 0/0 e col 5 p. 0/0 pelie spese degli atti esecutivi, che avrebbe tentati in modo quasi affatto improduttivo sovra qualche mobile di quelle Società.

Se invece l'esattore prima di procedere agli atti in discorso dovesse riportare un Decreto della Prefettura, tutti questi inconvenienti non accadrebbero, perchè nel Decreto si sospenderebbe opportunamente la loro esecuzione.

Dunque, non conviene, nell'interesse del Ministero delle Finanze, dare un' illimitata facoltà all'esattore di procedere a suo talento, o non procedere, secondo il solo suo vantaggio.

Un'altra considerazione, direi, più forte e di un altro ordine mi occorre di fare nello stesso senso, cioè per l'interesse della sicurezza pubblica, ossia della pubblica tranquillità. Io ho veduto assai da vicino, come autorità politica, molti movimenti di inquietudine popolare, nel 1848, 1849 e 1850 specialmente, e so, come è chiaro d'altronde, che bisogna usare prudenza in molte circostanze, ed il Governo l'usa. Infatti non ha esso sospeso ancora recentemente atti esecutivi per piccole imposte, come quelle sulle vetture pubbliche, vedendo che la pubblica tranquillità poteva esserne turbata? Eppure, non eran migliaia i contribuenti. Ma quando si trattasse di molte migliaia di contribuenti che, come osservammo dianzi in una sola città, po-

trebbero bene essere escussi in gran numero, non sarebbe prudenza il dare provvedimenti per sospendere gli atti relativi, ed operarli partitamente, se non altro?

Questa sospensione, se l'esattore ha il diritto di procedere a suo arbitrio, non si potrebbe ordinare senza dovergli pagare una indennità pari al lucro a cui gli darebbe ragione il suo contratto.

Dunque l'intervento preventivo del Governo in questo caso è consigliato anche dall'interesse, ossia da emergenze possibili della pubblica tranquillità.

Io pregherei dunque la Commissione in vista di tutti questi inconvenienti, e della importanza che c'è che l'autorità governativa non sia mai spogliata di questo eminente potere che gli volete conferire, e che io gli conferisco di buon grado perchè lo credo indispensabile, io la pregherei di voler accettare un emendamento per cui tali inconvenienti siano evitati.

Epperò propongo, che dove si dice trascorsi inutilmente ecc., l'esattore procede per mezzo de' suoi messi, si dicesse: *l'esattore, in conformità alle liste ed ai decreti relativi dell'ufficio di Prefettura, procede, ecc*

Voglia la Commissione prendere in considerazione questo emendamento; e prego l'onorevole Ministro a volerci pensare anch'egli se non sarà per migliorare la legge.

Io vi parlai, o Signori, per convinzione; non ho spirito di opposizione di sorta; e mi appoggio all'esperienza che ho acquistata in molti anni passati nella pubblica amministrazione, cioè fino dal 1832.

Poichè ho la parola non voglio lasciare di rispondere ad una asserzione che ho sentito farsi replicatamente: il Piemonte non paga le imposte; in Piemonte non ci è il riscosso e non riscosso. Ma io domando perdono e respingo tali asserzioni. In Piemonte esiste l'esattore che ha l'obbligo come l'esattore della Lombardia, di pagare tutto il montare dei ruoli per dodicesimi salvo le quote che si dichiarano inesigibili dalla autorità amministrativa.

« Gli esattori che al giorno 20 del mese successivo alla scadenza del dodicesimo non hanno saldato l'ammontare della rata scaduta possono essere compelledi coll'alloggio militare al pagamento di tale rata. » Così prescrive l'art. 62 del Regolamento del 4. aprile 1826.

Vi ha un successivo Decreto il quale ha gravato anche di più sugli esattori; il Decreto è in data del 28 gennaio 1859 controfirmato Lanza, il quale, mentre ai contribuenti morosi infligge l'alloggio militare ch'è la compulsione ossia la multa, per un giorno solo, dà la facoltà di triplicarla contro l'esattore in ritardo nei versamenti sovaccennati delle imposte nelle Tesorerie.

Dunque, Signori, voi vedete che anche in Piemonte l'esattore è obbligato a versare tutto l'ammontare dei ruoli, e ciò entro i 20 giorni dopo il 5 del mese, quando secondo la legge lombarda, tale versamento gli è obbligatorio entro giorni 15, cioè soli 5 giorni prima.

Ma, si dice, gli esattori in fatti non eseguiscano questi versamenti a tempo.

Per quanto spetta alla città di Torino che paga ben oltre 7 milioni d'imposta, le cifre esatte, che tengo in modo certo ed ufficiale, portano che sui ruoli del 1869 sulla tassa prediale tutto fu pagato, restando soltanto L. 490 70 riconosciute inesigibili; sui 3 milioni e più d'imposta sui fabbricati, tutto fu pagato pel 1869, salve L. 16,960 88 riconosciute inesigibili.

Nel Piemonte in genere se non si paga egualmente, ciò proviene da altre cause. Se non si paga, non è perchè la legge pelle riscossioni manchi, ma perchè si è nella impossibilità di attuarla. Mentre, fin dall'anno 1865 si è messa in vigore la imposta prediale in Piemonte, sulla rendita fondiaria, non si è ancora oggi giorno, mi rincresce di fare questa censura al Governo, provveduto al trapasso delle proprietà e delle relative rendite fondiarie.

Il conte Di Revel, quando combatteva in Senato la adozione dell'imposta sulla rendita fondiaria diceva appunto che essa avrebbe cagionato una confusione generale di tutti i catasti, cioè di tutti gli allibramenti, perchè di catasti non se ne parlerebbe più. Ed infatti un proprietario che ha consegnato il suo tenimento in massa di 200 giornate per esempio, con allibramento complessivo di 5000 lire, se ne ha venduto dipoi 10 giornate, come fa ad applicare, a stabilire per questa porzione alienata la vera quota di rendita fondiaria, per norma dei tributi? Non vi è altra regola che l'arbitrio.

Aggiungete che fra i Comuni del Piemonte molti sono tornati ad adottare il catasto per base di riparto delle imposte, ed altri mantengono la Rendita fondiaria. Altro motivo di confusione nell'Amministrazione.

Quindi ruoli in ritardo, poco esatti, insomma disordine nel servizio di esazione delle imposte la cui legge è buona, ma non può in oggi essere bene applicata. Avevamo noi pure, come vi fu detto, la precisa attuale legge lombarda prima della rivoluzione. Poi si credette migliore il sistema francese, e si migliorò nel 1818, nel 1826 e, come citai testè, nel 1859.

Del resto io non so come potreste pel Piemonte mettere in questa legge che i ruoli debbano essere fatti nella prima quindicina di gennaio? Permettetemi, o Signori, che io dica che ciò non si farà, per molto tempo almeno.

So benissimo che secondo il sistema adottato, si trova il modo di far esigere sui ruoli dell'anno scaduto, ma ne nascono dei grossi inconvenienti. Imperocchè non mancherebbe di verificarsi il caso che l'esattore richiedesse il pagamento delle imposte a danno di coloro i quali non ne sono più debitori perchè hanno venduto o ceduto i loro fondi, sebbene esista ancora a loro carico . . .

**Presidente.** Prego il Senatore Pernati di dirmi se intende di continuare ancora a lungo col suo discorso, perchè in tal caso si procederebbe alla discussione del progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvi-

sorio del bilancio, e gli sarebbe riserbata la parola per la tornata di domani.

**Senatore Pernati.** Domando perdono, finisco subito; desideravo puramente di rispondere a quelli che hanno creduto che il Piemonte non paghi le tasse. A me basta constatare come in Piemonte si paga, e se non si paga tutto a tempo debito, bisogna ascriverlo non a colpa dei contribuenti, nè della legge sulla riscossione delle imposte, ma alla legge sulla rendita fondiaria specialmente.

Del resto, lasciate in disparte queste considerazioni, io ripeto la mia preghiera alla Commissione affinchè prenda in esame la mia proposta di emendamento all'Art. 31.

**Presidente.** Lo prego a volerlo formulare e mandarlo al banco della Presidenza, e domani interrogherò il Senato per vedere se è appoggiato.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI A TUTTO IL MESE DI MAGGIO, E ALTRE RELATIVE DISPOSIZIONI.

(V. Atti del Senato N. 27.)

Ora si sospenderà la discussione di questo progetto di legge per passare alla discussione di quello per la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio.

La parola è al Senatore Cambray-Digny per leggere la Relazione.

**Senatore Cambray-Digny.** Signori Senatori, nominato soltanto al principio di questa seduta relatore della legge sopra l'esercizio provvisorio del bilancio, io non ho potuto naturalmente scrivere la Relazione; quindi prego il Senato di consentire che io riferisca verbalmente le idee dell'Ufficio Centrale intorno alla legge medesima.

Il Governo del Re viene a domandarvi la facoltà di esercitare provvisoriamente fino a tutto maggio 1870 il bilancio già presentato, con quelle varianti che furono approvate con la legge 31 marzo 1870 N. 5592.

Esso vi domanda ancora quelle facoltà che gli furono concesse coll'ultima legge sul bilancio provvisorio in questo medesimo anno, relativamente all'emissione dei Buoni del Tesoro, alla riscossione della tassa sul macinato, e quelle altre relative alle ritenute che si fanno in virtù di leggi temporarie.

Il vostro Ufficio Centrale non esitò a deliberare unanimemente di proporvi l'approvazione di questa legge. Io quindi non avrei nulla da aggiungere, se non mi apparisse opportuno di rivolgere preghiera all'onorevole signor Ministro delle Finanze, di voler dare al Senato, ed all'Ufficio Centrale, una semplice assicurazione.

Fino dall'ultima volta che il Senato votò l'esercizio provvisorio, alcuni Uffici erano preoccupati dal dub-

bio che il **Ministro delle Finanze** non fosse forse in misura, senza un voto sui provvedimenti finanziari, di supplire interamente alle scadenze del 1° luglio.

Questo dubbio, essendo andati e potendo ancora andare in lungo i lavori parlamentari, si è venuto fortificando.

Io dunque debbo farmi organo del timore che è stato espresso in alcuni Uffici che forse i provvedimenti finanziari non vengano in discussione al Senato troppo tardi perchè possano essere maturamente discussi avanti il 15 giugno, epoca nella quale bisogna che naturalmente sia provvisto alle necessità del Tesoro.

Ora, se l'onorevole signor **Ministro delle Finanze** potesse a questo proposito rassicurare il Senato e l'Ufficio Centrale essi gliene saranno riconoscenti.

Premesse queste brevi osservazioni, l'Ufficio Centrale per organo mio propone al Senato l'approvazione del progetto di legge sull'esercizio provvisorio del bilancio.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io spero che si potranno combinare le cose in modo che nè questo nè l'altro ramo del Parlamento si trovino sotto pressione alcuna per la scadenza del 1° semestre di quest'anno.

Credo che questa sia la spiegazione che desidera l'onorevole Senatore **Cambray-Digny**.

Senatore **Cambray-Digny.** A nome dell'Ufficio Centrale, io ringrazio l'onorevole signor **Ministro delle Finanze** di questa assicurazione che si è compiaciuto di dare, e confidando nella medesima, non ho altro da aggiungere.

**Presidente.** Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

» Sino a tutto maggio 1870 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti.

» È prorogata per lo stesso termine la legge sulla ritenuta degli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni del 18 dicembre 1864, N. 2034.

» Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordi-

inarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto autorizzato colla legge del 23 dicembre 1869, e contenendosi, in quanto riguarda le spese, nella misura ivi stabilita ».

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 2°.

« Del pari a tutto maggio sono continuate al **Ministro delle Finanze** le facoltà che gli furono conferite con gli articoli 2 e 4 della Legge del 23 dicembre 1869, N. 5395, per la omissione dei Buoni del Tesoro e per la riscossione della tassa sul macinato, e con l'altra legge del 31 marzo 1870, N. 5592, rispetto alle somme da prelevare sui capitoli 61, 80-A, 92, 106 e 118 del Bilancio passivo delle Finanze presentato al Parlamento il 7 dello stesso mese. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Ora si farà l'appello nominale.

Preveggo i signori Senatori che domani alle ore 2 vi sarà seduta pubblica per la continuazione della discussione del progetto sull'esazione delle imposte.

**Ministro delle Finanze.** Mi permetto di rammentare all'onorevole signor **Presidente** che domani, per i motivi che ho già adottati al Senato, io non potrei intervenire alla seduta.

**Presidente.** Allora giacchè il signor **Ministro** non potrebbe intervenire, si sospenderà la discussione incominciata, ed il Senato è convocato alle ore 2 in comitato segreto per la discussione del Regolamento dell'Alta Corte di Giustizia. Posdomani, seduta pubblica alle ore 2.

(Il Senatore **Segretario Manzoni T.** fa l'appello nominale).

Resultado della votazione:

Votanti . . .	75
Favorevoli . . .	73
Contrari . . .	2

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 3¼).